Codice A18170

D.D. 31 luglio 2015, n. 1896

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 art. 4. Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Soc. Agr. GILETTA F.lli Giuseppe e Rino S.S. Via Case Sparse C. Tetti Bussone, 3 - Ruffia (CN) - Licenza n. 428.CN.

VISTO il Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386, sulla disciplina della commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO l'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni in materia di produzione e commercializzazione di sementi e piante da rimboschimento;

VISTA la Legge Regionale 3 aprile1979, n. 16 con la quale vengono recepite le norme in materia di agricoltura, zootecnia e foreste, relative alle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con D.P.R. 24.7.1977 n° 616;

VISTA l'istanza presentata in data 27.03.2015 dalla Soc. Agr. GILETTA F.lli Giuseppe e Rino S.S. Via Case Sparse C. Tetti Bussone, 3 – Ruffia (CN) relativa alla richiesta di licenza per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale riunitasi in data 9 luglio 2015 nella sede del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Torino per l'accertamento dell'idoneità della Ditta richiedente il rilascio della licenza per la produzione e commercializzazione di pioppelle, sementi e piante da rimboschimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.201, n. 165 e s.m.i.; visto l'art. 17 della Legge regionale 23/2008;

determina

Il rilascio della Licenza n. 428.CN alla Soc. Agr. GILETTA F.lli Giuseppe e Rino S.S. Via Case Sparse C. Tetti Bussone, 3 – Ruffia (CN), per la produzione, propagazione e vendita di materiale pioppicolo, sementi e piantine da rimboschimento da praticare sui terreni indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, alle seguenti condizioni:

- 1) relativamente al materiale di moltiplicazione di pioppo:
- a) dovranno essere coltivati esclusivamente cloni iscritti al "Registro Nazionale dei Cloni Forestali" o al Registro Cloni Forestali di altri Stati dell'Unione Europea;
- b) ad intervalli non superiori a 5 (cinque) anni la Ditta dovrà sostituire il materiale di propagazione con astoni di 1 (uno) anno da barbatellaio provenienti dal costitutore o detentore del clone;
- 2) relativamente al materiale di moltiplicazione forestale (sementi e piante da rimboschimento) delle altre specie arboree elencate all'Allegato I del D.Lgs. 386/2003, che esso provenga da materiali di base iscritti nei Registri regionali dei Materiali di Base o nei Registri dei Materiali di Base di altri Stati dell'Unione Europea.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Dirigente Franco Licini

Allegato

ALLEGATO LIC. 428.AL

Soc. Agr. GILETTA f.lli Giuseppe e Rino S.S. -RUFFIA (CN)

ELENCO PARTICELLE COMUNE FOGLIO PART. Ha

Ruffia	4	131	0,0425
Ruffia	4	132	1,9971

TOTALE SUPERFICIE
Ha 2,0396